



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Regolamento disciplina per la gestione delle sedute del consiglio direttivo e delle assemblee degli iscritti in modalità telematiche a distanza

Il consiglio direttivo dell'Ordine, pur confermando la volontà di riprendere lo svolgimento in presenza degli eventi formativi e delle assemblee degli iscritti, in considerazione anche del fatto che da marzo scorso è stata decretata la fine dell'emergenza sanitaria da COVID-19, a titolo comunque prudenziale e nell'ambito di un principio generale di efficienza e contenimento dei costi di gestione dell'ente oltre che volto a favorire la partecipazione attiva di tutti i consiglieri, si ritiene di approvare il sotto riportato Regolamento per la disciplina delle sedute dell'organo direttivo e dell'assemblea degli iscritti in modalità telematica a distanza:

[Delibera n. 325/2022](#)

“CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CREMONA”

Disciplina delle sedute in modalità telematica a distanza del consiglio direttivo
e delle adunanze assembleari generali degli iscritti all'Ordine di Cremona
[Approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine n.324/2022 del 20/10/2022](#)

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del consiglio direttivo e delle assemblee generali degli iscritti che si tengono in modalità telematica a distanza.

Articolo 2 – Modalità di riunione

A discrezione del Presidente dell'Ordine di Cremona, in base a motivazioni rese note e ratificate dal direttivo, le adunanze del consiglio direttivo stesso possono svolgersi, oltreché in modalità tradizionale detta “in presenza” che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede dell'Ente, anche nella modalità telematica della videoconferenza con la partecipazione a distanza anche di parte o tutti i componenti, compreso il Segretario verbalizzante. Viene così riconosciuta la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente, in modo simultaneo e in tempo reale, assicurando l'esercizio delle prerogative dei consiglieri, nonché, nei limiti della compatibilità del regolamento del consiglio vigente.

In base a specifica delibera motivata del consiglio direttivo, anche l'assemblea generale degli iscritti potrà essere svolta in modalità telematica tramite videoconferenza.

Articolo 3 – Finalità delle sedute in videoconferenza

1. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra persone situate contemporaneamente in luoghi diversi, attraverso

modalità telematiche audio-video. Non sono pertanto ammesse modalità di partecipazione in modalità di solo audio.

2. Il collegamento in videoconferenza, ai fini della validità della riunione/assemblea, deve essere idoneo a:
 - a) consentire al Presidente ed al Segretario, ognuno per la propria competenza, di accertare con sicurezza l'identità dei consiglieri/iscritti che partecipano ed intervengono in videoconferenza;
 - b) assicurare al Presidente ed al Segretario, ognuno per la propria competenza, di regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza, nonché la possibilità di constatare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;
 - c) consentire al Presidente ed al Segretario, ognuno per la propria competenza, di percepire appieno quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del consiglio o dell'assemblea;
 - d) consentire a tutti i componenti/iscritti, di partecipare alla discussione ovvero alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno e di condividere documenti;

Articolo 4 - Criteri di svolgimento per le sedute in videoconferenza

Sono adottati i seguenti criteri per la realizzazione delle sedute di consiglio e delle assemblee degli iscritti in videoconferenza ed a distanza:

- a) la presenza dei consiglieri/iscritti alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, ovvero ove possibile in modalità attiva e contemporanea di video e audio, secondo le modalità indicate nel presente regolamento;
- b) per il computo del numero legale – quorum strutturale - si considerano presenti i componenti del consiglio/iscritti collegati in videoconferenza, con la prescrizione che sussiste sempre l'obbligo di dichiarare al Presidente e Segretario le "entrate e uscite" dalla videoconferenza, anche per uscite brevi e che, in mancanza, si presume la presenza continuativa di coloro che sono presenti all'appello nominale (ove possibile), sino a verifica o prova contraria.

Articolo 5 – Sedute in forma mista

1. Le sedute del consiglio ovvero le assemblee degli iscritti possono svolgersi anche in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In via convenzionale, le sedute di cui al precedente articolo si intendono effettuate presso la sede istituzionale dell'Ente.
3. Nel caso delle sedute in forma mista:
 - a) la seduta si intende svolta in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale devono essere presenti sia il Presidente che il Segretario.

In caso di impossibilità del Segretario o del suo sostituto ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza da remoto garantendo lo svolgimento delle funzioni;
 - b) occorre dare atto della contestualità della partecipazione dei consiglieri/iscritti presenti "fisicamente" e di quelli che intervengono da remoto per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'organo.
4. Sulle eventuali controversie in merito all'applicabilità o meno di singole norme circa le modalità della seduta in videoconferenza in forma mista, decide il Presidente, sentito il Segretario.

Articolo 6 – Partecipazione alla seduta

1. La presenza dei componenti del consiglio/iscritti è accertata dal Presidente, assistito dal Segretario, mediante appello nominale dei consiglieri/iscritti e ove ciò non fosse possibile, tramite la visione ed il controllo degli stessi dinanzi al proprio dispositivo di collegamento al fine di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione. Per quanto riguarda le assemblee, gli iscritti vengono identificati sia tramite la preventiva registrazione all'evento che con il controllo dei collegamenti attivi. A discrezione del Presidente potrà essere effettuato un controllo, con appello a campione di alcuni nominativi che risultano collegati.
2. Alla seduta in videoconferenza possono partecipare i responsabili di servizio e collaboratori a supporto, il revisore dei conti.

Articolo 7 - Apertura e chiusura della seduta

1. La seduta si intende aperta nell'ora in cui, dopo l'appello nominale per le riunioni del consiglio direttivo, è dichiarata dal Presidente valida secondo i quorum previsti dalla legge.
2. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

Articolo 8 – Espletamento delle sedute

1. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei consiglieri/iscritti secondo le ordinarie modalità previste dai Regolamenti vigenti.
2. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo a tutti i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.
3. Il Segretario svolge l'appello in avvio di seduta (per quanto attiene le riunioni del consiglio direttivo).
4. Il Segretario accerta, mediante riscontro audio - video ed appello nominale, l'identità del componente e la presenza del numero legale. I Consiglieri partecipanti dovranno pertanto rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
5. Nel verbale di seduta si dà conto dei nominativi dei consiglieri/iscritti intervenuti in videoconferenza. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta del consiglio/assemblea o della sua articolazione, i componenti/iscritti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente.
6. L'appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta, ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno.
7. Il componente del consiglio può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.
8. Il Presidente assume le determinazioni necessarie per il caso di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza da parte di uno o più dei consiglieri/iscritti.
9. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono approvate per appello nominale. Pertanto, qualora fosse necessario provvedere con votazione segreta, la deliberazione dovrà

essere discussa con modalità tradizionale “in presenza”. Per quanto attiene le votazioni in assemblea degli iscritti, si assicura l'utilizzo di piattaforme che permettono l'espressione del voto segreto, con tracciamento dei votanti e creazione di report dettagliati ed aggregati dell'esito delle votazioni.

Articolo 9 – Responsabilità utilizzo dell'account

Ciascun consigliere/iscritto, chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma di videoconferenza.

Articolo 10 – Sospensione della seduta per ragioni tecniche

In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello nominale e secondo le modalità sopra indicate.

Articolo 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio dell'Ordine di Cremona entra in vigore dalla data di approvazione: 20/10/2022.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione “amministrazione trasparente”, sino alla sua abrogazione e sostituzione.
3. Il presente sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante lo svolgimento delle sedute telematiche del consiglio direttivo e delle assemblee degli iscritti, assunte durante lo stato di emergenza da Covid-19, adottata ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020.